



Repertorio numero 149.707 - Raccolta numero 40.903

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il trentuno marzo duemilaventuno, alle ore venti e dieci.

REGISTRATO A PORDENONE

31 MARZO 2021, ore 20.10.

il 28 aprile 2021

In Aviano (PN), presso la sede legale dell'Associazione Via di Natale Ontus, Via F. Gallini n.1.

n. 6844

serie 1T

Davanti a me dott. ROMANO JUS, Notaio in Pordenone ed iscritto presso il Collegio

Esatte € 356,00

Notarile di Pordenone, è presente il signor:

- **SCIAN p.i. LORIS**, nato a Pordenone il 19 gennaio 1977, con residenza e domicilio fiscale in Cordenons (PN), Via Santa Giovanna d'Arco n.3, libero professionista, Codice Fiscale SCN LRS 77A19 G8880;

cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'"**ASSOCIAZIONE VIA DI NATALE - ONLUS**", con sede legale in Aviano (PN), Via Franco Gallini n.1, già Strada Pedemontana Occidentale n.12, Codice Fiscale 80013660933, iscritta al numero 56 del Registro regionale delle persone giuridiche e al n.1271 del Registro regionale del volontariato e che è stata convocata con avviso comunicato con posta certificata a tutti i soci nei termini previsti dallo statuto sociale in questo giorno, luogo ed alle ore 20.00 in prima ed unica convocazione, l'assemblea dei soci della predetta società per discutere e deliberare del seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamenti statutari finalizzati all'iscrizione dell'associazione Via di Natale nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore quale Organizzazione di Volontariato (OdV), come da bozza di atto allegato alla convocazione; delibere inerenti e conseguenti.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art.6 (sei) dello statuto sociale il signor Scian Loris che consta e da atto:

- che il Consiglio di Amministrazione è rappresentato oltre che da sé stesso Presidente



dai signori:

* Baggio Fabio, consigliere;

* Busolini Eugenio, consigliere;

* Caverzan Antonio, consigliere;

* Mazzariol Denis, consigliere;

* Mortati Angelo, consigliere;

* Sacilotto Luciano, consigliere;

* Sette Silvestro, consigliere;

* Zanchettin Sergio, consigliere;

* Zogniotti Oscar, consigliere;

- assenti giustificati i consiglieri: Garattini Silvio Angelo, e Bevilacqua Giorgio;

- che sono presenti in proprio, per delega n. 14 (quattordici) su complessivi n. 20 (venti) soci come rilevato nell'elenco delle presenze che il Presidente mi consegna per essere allegato al presente atto sotto la lettera "A";

- che per il Collegio dei Revisori sono presenti:

* Zigante rag. Stefano, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;

* Chiarot dott. Enrico, componente effettivo; assente giustificato l'avv. Cesare Malattia;

- che tutti i soci presenti sono regolarmente iscritti nel libro degli associati ed hanno diritto di voto;

- che le deleghe riscontrate regolari dal presidente dell'assemblea restano depositate agli atti dell'associazione;

- che la presente assemblea si tiene in prima ed unica convocazione;

TUTTO CIÒ CONSTATATO

Il Presidente dopo aver chiesto agli intervenuti se siano tutti sufficientemente informati sull'argomento all'ordine del giorno ed avutane risposta positiva, essendosi dichiarati tutti gli associati concordi quanto alle ragioni e alle modalità di convocazione dell'assemblea, ed essendosi raggiunto il quorum stabilito dall'art.6 dell'attuale statuto sociale, dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno ed invita me Notaio a redigere il relativo verbale.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue.



Il Presidente illustra le modifiche obbligatorie e facoltative allo statuto sociale proposte dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'assemblea finalizzate al suo adeguamento alle disposizioni del Decreto Legislativo 117/2017 e quindi ad ottenere l'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore. Ricorda che tale iscrizione avverrà ad esito favorevole dell'iter previsto dagli articoli n.31 e seguenti del DM Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020 (con trasmigrazione automatica dai registri regionali del volontariato che verranno a cessare) emanato ai sensi dell'art.54 del D.Lgs 3 luglio 2017, (Codice del Terzo Settore). Rammenta che a tutti i soci è stata trasmessa unitamente all'avviso di convocazione anche la bozza dello statuto sociale completo di tutte le modifiche necessarie, conseguenti ed opportune. A titolo meramente esemplificativo tali modifiche riguardano:

1) la denominazione dell'associazione con abolizione dell'acronimo ONLUS e l'assunzione dell'acronimo OdV a far data dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo Settore;

2) la scelta di alcune categorie di attività come indicato nell'art.5 del Decreto Legislativo 117/2017 e cioè:

- interventi e servizi sociali (lettera a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
- prestazioni socio-sanitarie (lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);

3) i requisiti e i criteri di ammissione, i diritti e doveri degli associati, le cause di cessazione del rapporto associativo e la modifica terminologica di soci in associati;

4) l'introduzione del titolo III dello statuto delle specifiche previsionali relative alle norme sul volontariato;

5) la ridefinizione organi dell'associazione;

6) lo svolgimento delle assemblee;

7) la modifica terminologica di Consiglio di Amministrazione in Consiglio Direttivo con la ridefinizione delle competenze e modalità di riunione;



ASSOCIAZIONE VIA DI NATALE O.N.L.U.S.
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Via Franco Gallini, 1 - 33081 AVIANO (PN)
Cod. Fisc. 80013660933

VERBALI DELLE ASSEMBLEE

8) l'organo di controllo, con relative modifiche terminologiche e alla revisione legale dei conti;

9) l'esercizio sociale, l'approvazione del bilancio e alla formazione del patrimonio dell'associazione;

10) lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione la patrimonio residuo.

Dopo breve ma esauriente discussione, con voto palese ed unanime l'assemblea

DELIBERA

1. di adeguare lo statuto sociale per permettere l'iscrizione dell'"ASSOCIAZIONE VIA DI NATALE - ONLUS" nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore nella sezione delle organizzazioni di volontariato e di cui al Decreto Legislativo 117/2017 - Codice del Terzo settore quale Odv (organizzazione di volontariato), così come proposto dal Presidente dell'assemblea e dal Consiglio Direttivo dell'associazione e di adottare il seguente testo aggiornato di statuto associativo.

STATUTO

Art.1

Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione denominata "**Associazione Via di Natale**", di seguito indicata anche come "Associazione" è costituita conformemente alle leggi dell'ordinamento italiano ed in particolare al Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore") e al Codice Civile, alle quali norme si conforma il presente statuto.

2. L'Associazione è iscritta al numero 56 del Registro regionale delle persone giuridiche.

3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Aviano. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Aviano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

4. Essa opera principalmente presso la struttura di Aviano ove è stabilita la sede legale e le manifestazioni finalizzate all'attività pubblica di raccolta fondi possono essere organizzate in qualsiasi luogo d'Italia.



5. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

6. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2

Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di

"organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione Via Di Natale ODV" oppure "Associazione Via di Natale organizzazione di volontariato".

2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3

Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- interventi e servizi sociali di cui alla lettera a) ;
- interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui alla lettera c);
- educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui alla lettera d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui alla lettera h).



Art.4

Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- erogazione di assistenza specialistica in cure palliative attraverso la struttura di hospice;
- erogazione di consulenza specialistica per la terapia del dolore, cure palliative e terapia di supporto attraverso l'attività dell'ambulatorio;
- divulgazione attraverso ogni mezzo ritenuto idoneo di informazioni e notizie per la conoscenza delle cure palliative;
- formazione, educazione continua in medicina finalizzata all'implementazione delle competenze dei professionisti per la presa in carico dei complessi bisogni del malato e dei caregiver;
- erogazione di ospitalità e servizi di accoglienza ai pazienti in trattamento oncologico e caregiver provenienti dal Centro Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano;
- promuovere e sostenere nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia iniziative di studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione e diffusione delle conoscenze nel campo della salute pubblica ed altre finalità umanitarie di pubblica utilità;
- raccogliere fondi, anche organizzando attività promozionali, quali manifestazioni sportive, culturali, di spettacolo, del tempo libero, pubblicitarie, concerti, marce, corse non competitive, lotterie, premi-acquisto, ecc., ed altre manifestazioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- accettare donazioni e legati, vendere gli immobili e beni immobiliari acquisiti reimpiegando le somme ricavate per il conseguimento delle finalità della Associazione; acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili; effettuare operazioni di locazione finanziaria mobiliare ed immobiliare; ricevere e concedere beni in comodato o in diritto di superficie; istruire pratiche di richiesta per l'accesso all'ottenimento di contributi pubblici.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, quali, a titolo esemplificativo, l'attività di raccolta tappi, la pubblicazione del giornale "via di Natale", a condizione che esse



siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5

Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6

Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.



Art.7

Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda devono essere obbligatoriamente indicate le ragioni e le motivazioni che ispirano ed inducono il richiedente a volersi associare; oltre a ciò, deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.8

Diritti e doveri degli associati



1. Gli associati hanno il diritto di:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.9

Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;

b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti



gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10

Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non



associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio **Direttivo**.

Art.11

Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

4. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore.



2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13

L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il



giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14

Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- f) nominare e revocare il revisore legale o la società di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione



ASSOCIAZIONE VIA DI NATALE O.N.L.U.S.
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Via Franco Gallini, 1 - 33081 AVIANO (PN)
Cod. Fisc. 80013660933

VERBALI DELLE ASSEMBLEE

dall'Associazione;

h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15

Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.16

L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.



2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni attraverso la rappresentanza del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, è ammessa la procedura di voto mediante scrutinio segreto.

Art.17

Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, che può variare da un numero minimo di 7 (sette) a un numero massimo di 15 (quindici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18

Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga



opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata entro la giornata che precede la data fissata per la riunione;

4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

8. Le votazioni si effettuano con voto palese; nei casi di votazioni riguardanti le persone, è ammessa la procedura di voto a scrutinio segreto.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19

Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



- d) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- e) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- g) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- h) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Segretario della riunione del consiglio direttivo si occupa in generale della predisposizione del verbale della riunione e dell'aggiornamento del relativo libro sociale e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.20

Il Presidente: poteri e durata in carica

- 1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
- 2. Il Presidente dell'Associazione è nominato dall'assemblea degli associati ed è scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo.
- 3. La carica di Presidente può essere revocata dall'assemblea degli associati con le stesse modalità previste per l'elezione.



ASSOCIAZIONE VIA DI NATALE o.n.l.u.s.
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Via Franco Gallini, 1 - 33081 AVIANO (PN)
Cod. Fisc. 80013660933

VERBALI DELLE ASSEMBLEE

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.21

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad



una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.22

L'organo di controllo:

composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) esercizi sociali e comunque fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio sociale ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.23

Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.24

Revisione legale dei conti

1. Nei casi previsti dall'articolo 31 del D.Lgs 117/2017 l'assemblea dell'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. Il revisore legale dei conti o la società di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. Il revisore legale dei conti o la società di revisione vengono incaricati per esercitare la revisione, per un periodo non inferiore a tre esercizi e l'incarico è rinnovabile.

3. Il revisore o la società di revisione hanno il compito di esercitare la revisione legale dei conti secondo quanto previsto dalle leggi in materia di revisione legale dei conti per



gli enti del terzo settore.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore o la società di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, l'Associazione provvederà alla sostituzione degli stessi tramite una nuova nomina da parte dell'Assemblea.

5. Il revisore o la società di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.25

Responsabilità degli organi sociali

1. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e i revisori (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.26

Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- e) il registro dei volontari.

2. L'Associazione dovrà in ogni caso tenere ogni altro libro e/o registro previsto dal Decreto Legislativo 3.7.2017 n. 117.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27



ASSOCIAZIONE VIA DI NATALE O.N.L.U.S.
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Via Franco Gallini, 1 - 33081 AVIANO (PN)
Cod. Fisc. 80013660933

VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28

Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Art.29

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione



del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno. Entro gli stessi termini, il Consiglio Direttivo dovrà inoltre sottoporre all'Assemblea degli associati un conto economico di previsione per l'esercizio successivo. 3. Il bilancio di esercizio e il conto economico di previsione dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 30

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe o affini, operanti nella Regione Friuli Venezia-Giulia o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32



ASSOCIAZIONE VIA DI NATALE O.N.L.U.S.
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Via Franco Gallini, 1 - 33081 AVIANO (PN)
Cod. Fisc. 80013660933

VERBALI DELLE ASSEMBLEE

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

*****S*****

Infine con voto unanime l'assemblea delibera:

2. di dare atto che, per quanto sopra esposto, le modifiche statutarie e di adeguamento integrate nello statuto sociale sono approvate con efficacia immediata poiché la disciplina civilistica dettata dal codice del Terzo settore risulta pienamente operativa

2. di dare atto sempre allo scopo dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico del Terzo Settore, che sono confermate le attuali composizioni dell'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo), già Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo, già collegio dei revisori dei conti, possedendo gli organi sociali i requisiti di legge, e in particolare l'organo di controllo i requisiti richiamati dall'art.22 (ventidue) dell'approvato statuto, in quanto almeno uno suoi componenti in carica è un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

3. di conferire al legale rappresentante dell'associazione, ogni potere per apportare alle presenti delibere ed allo statuto sociale tutte quelle integrazioni e modifiche eventualmente richieste esclusivamente per l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

4. di delegare il Presidente dell'organo amministrativo dell'associazione affinché dopo l'avvio dell'operatività del Registro Unico del Terzo Settore, depositi ove necessario nel caso negli atti di un notaio la documentazione contabile finalizzata alla verifica della consistenza patrimoniale minima richiesta dalle norme di legge.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea si chiude alle ore ventuno e venti.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale e ne ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore ventuno e venti.

ASSOCIAZIONE VIA DI NATALE o.n.l.u.s.
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Via Franco Gallini, 1 - 33081 AVIANO (PN)
Cod. Fisc. 80013660933

**VERBALI DELLE
ASSEMBLEE**

51



nei cinque fogli di cui consta, dattiloscritto da persona di mia fiducia in diciannove
pagine per intero e parte di questa ventesima sin qui, completato di mia mano.

F.to Loris Scian

F.to Romano Jus (L.S.)